

MATERNITA' E DIRITTI DEI SUPPLENTI

Il personale a tempo determinato in maternità che viene chiamato per una supplenza ma non può assumere servizio perché si trova nel periodo di interdizione obbligatoria, ha **diritto a stipulare il contratto con tutti gli effetti in carriera** (giuridici) ed economici, così come definiti negli artt. 22, 23 e 24 del TU - D.Lgs n.151/2001.

Per i **periodi di interdizione non coperti da contratto** spetta invece **l'indennità di maternità, pari all'80% all'ultimo stipendio** percepito.

Ricordiamo inoltre che **l'indennità di maternità spetta anche alla lavoratrice disoccupata a condizione che tra la data di interdizione obbligatoria e il termine dell'ultimo contratto non siano trascorsi più di 60 giorni**. A titolo esemplificativo riportiamo l'esempio di una supplente temporanea che durante il periodo di interdizione obbligatoria viene individuata come destinataria di più contratti a tempo determinato da scuole diverse.

Lavoratrice madre supplente temporanea in interdizione dall'1/02 al 30/06				
Periodi coperti da contratto	Periodi non coperti da contratto	Trattamento economico di maternità (100%)	Indennità di maternità (80%)	Competenza in ordine alla corresponsione
07/2 - 20/2 (scuola A)		Si		Scuola A
	21/2 - 09/3		Si	Scuola A
10/3 - 10/4 (scuola B)		Si		Scuola B
	11/4 - 02/5		Si	Scuola B
03/5 - 18/5 (scuola C)		Si		Scuola C
	19/5 - 30/6		Si	Scuola C